

## UN ASSEGNO "SU MISURA"

*Gentile avvocato,*

*sono un padre separato da circa un anno. In base al provvedimento del Tribunale, sono obbligato a corrispondere a mia moglie l'importo mensile di 150 euro quale assegno di mantenimento per lei, oltre a 300 euro quale contributo per il mantenimento di mio figlio minorenni. Tali somme erano state concordate da me e da mia moglie, o meglio dai nostri legali, all'epoca del deposito del ricorso per separazione consensuale, sulla base del fatto che il mio reddito era notevolmente superiore a quello di mia moglie, la quale lavorava solo qualche ora al giorno come collaboratrice domestica. Purtroppo, a causa di gravi disaccordi con il mio socio, la nostra ditta è stata chiusa, con decorrenza: dicembre 2002, ed io verrò assunto dal gennaio 2003 da un'altra società con uno stipendio notevolmente ridotto rispetto a quello precedente e non sono più in grado di corrispondere le somme sopra indicate a mia moglie e mio figlio.*

*Cosa posso fare per tutelare questa nuova situazione?*

C.P.

Caro C.P.,

mi sento di doverLa immediatamente rassicurare in ordine alla Sua espressa preoccupazione di non riuscire più a corrispondere a Sua moglie e Suo figlio quanto concordato in sede di separazione consensuale e conseguentemente confermato dal Tribunale in sede di omologa della stessa .

Invero, tutti i provvedimenti che vengono stabiliti nel corso della separazione personale , sia che si tratti di separazione consensuale che giudiziale, vengono sempre presi " *rebus sic stantibus*" e cioè in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui i medesimi vengono emanati. Ciò significa che gli stessi, per il verificarsi di avvenimenti nuovi e/o circostanze sopravvenute, ovvero a seguito di una più approfondita valutazione degli elementi in gioco, possono essere modificati dal Giudicante su istanza della parte che ne ha interesse. Ovviamente tale modificabilità può riguardare sia i provvedimenti di ordine economico, come nel caso al nostro esame, sia i provvedimenti riguardanti l'affidamento dei minori, il diritto di visita del genitore non affidatario ecc..

Nel caso da Lei segnalato, ci troviamo di fronte ad una situazione stigmatizzata da una omologa del Tribunale e cioè sostanzialmente ad un giudizio di separazione che ormai si è concluso. In tale ipotesi l'art. 710 c.p.c. prevede che "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in Camera di Consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il Tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione dei mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il Tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".

Quindi la prima cosa da fare è presentare un ricorso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. al Tribunale, allegando le prove documentali attestanti, nel Suo caso, la cessazione dell'attività autonoma che svolgeva con il suo socio, nonché la copia della busta paga, quantomeno del mese di gennaio, unitamente magari ad una dichiarazione del datore di lavoro che comprovi la Sua attuale qualifica lavorativa e l'ammontare presumibile della Sua retribuzione mensile. Tali dati potranno bastare, comparandoli con quelli prodotti in sede di separazione consensuale, per giustificare una diminuzione dell'assegno di

mantenimento che Lei dovrà versare a Sua moglie e Suo figlio. Tale modifica è legittimata dall'applicazione, al caso al nostro esame, di uno dei principi cardini in materia di assegno di mantenimento in base al quale l'entità dell'assegno di mantenimento è determinata con riferimento alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Ma vi è di più, la legge prevede che Lei paghi l'assegno di mantenimento a Sua moglie solo qualora la stessa non abbia adeguati redditi propri ed invero il lavoro part-time della signora in questione ha legittimato, a suo tempo, la concessione di un assegno di mantenimento con il quale il tenore di vita di Sua moglie potesse mantenersi su di un livello dignitoso e non di mera sussistenza. Nel caso in cui, nel frattempo, la signora avesse reperito una stabile occupazione ed una retribuzione adeguata, provando tale circostanza, Lei potrebbe, quasi certamente, ottenere l'esclusione dall'obbligo di corrisponderLe l'assegno di mantenimento e rimanere onerato solo nei confronti del figlio minore .

Ovviamente, in presenza delle mutate condizioni di fatto, rispetto a quelle precedenti, si potrà ottenere anche la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emanati dal Presidente del Tribunale all'udienza Presidenziale, nonché la modifica di una sentenza di separazione o di divorzio.